



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL GONFALONE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AI LUTTI

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 4/03/2020

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso del gonfalone comunale, fornisce cenni di cerimoniale da osservare in caso di cerimonie pubbliche territoriali, disciplina le modalità di partecipazione al lutto da parte dell'ente in caso di situazioni particolari.

2. In ordine al gonfalone, integra e sostituisce la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22/07/1947 e, per quanto applicabile, il regolamento di polizia urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/04/2015.

Art. 2 – Il gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta la Città di Pinerolo nelle cerimonie ufficiali e reca al centro lo stemma emblema dell'Ente. Lo stesso è stato riconosciuto con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29/07/1955, iscritto al libro araldico degli enti morali e l'uso è disciplinato dalla normativa vigente e da regolamenti comunali ai sensi dell'art. 4 del vigente Statuto Comunale.

2. Il gonfalone è custodito in una sala del Comune.

Art. 3 - Uso del gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, militari, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o persona da lui delegata.

2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione delle commemorazioni funebri di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci, ovvero di ex Amministratori o ex Consiglieri, sentiti i famigliari. Nel caso di lutto, lo stesso verrà abbrunato con un fiocco di colore nero in segno di lutto.

4. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti pubblici e/privati esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

5. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle eventuali cerimonie e ricorrenze organizzate per:

- Giornata della Memoria (27 gennaio)
- Anniversario della Liberazione (25 Aprile)
- Festa del Lavoro (1 maggio)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre)
- Festa del Santo Patrono
- Lutto cittadino, regionale o nazionale
- Cerimonie organizzate dal Comune.

6. Il gonfalone viene retto e portato dal personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale, di norma, una sola unità. Il Sindaco può comunque disporre che il gonfalone:

- possa essere scortato da due o più componenti della Polizia Municipale;
- possa essere portato da persona da lui individuato, da chi lo sostituisce, senza l'ausilio di componenti del Corpo di Polizia Municipale.

La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore del Sindaco.

7. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare e dopo la Banda Musicale, se presente. Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 4 - Casi di lutto

1. L'Amministrazione comunale partecipa al lutto tramite l'affissione di necrologi e l'invio di telegrammi di condoglianze nel caso di decesso delle seguenti figure:

- Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali in carica;
- Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali non più in carica di cui si abbia avuto notizia;
- Dipendenti comunali in servizio;
- Cittadini che abbiano conferito particolare onore e visibilità alla Città;
- Ogni altro caso ritenuto opportuno, a giudizio del Sindaco.

2. Nel caso di decesso di Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali non più in carica di cui si abbia avuto notizia, l'Amministrazione avrà cura di dedicare un momento di commemorazione durante il Consiglio Comunale.

Art. 5 - Il lutto pubblico

1. Per eventi luttuosi che riguardino cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti di particolare gravità che coinvolgano l'intera collettività o parte di essa, può essere dichiarato il lutto cittadino.

2. Le forme di tale manifestazione sono così graduabili:

- Esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici;
- Eventuale partecipazione del Gonfalone alle esequie;
- Altre forme di manifestazione, quali momenti di raccoglimento e silenzio in occasione del Consiglio Comunale, ovvero della Giunta Comunale.

3. Il lutto cittadino è proclamato con Decreto del Sindaco.

Art. 6 - Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti emanate dallo Stato e dalla Regione Piemonte in ordine all'utilizzo di gonfaloni e bandiere.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività del procedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dallo Statuto Comunale.